



N° 9 / 2026

“Tributi locali in Pillole”

servizio di aggiornamento fiscale in materia di

I.M.U. ed altri Tributi locali

Rassegna giurisprudenziale

a cura di Massimiliano Franchin e Giovanni Chittolina



Personale delle forze armate: esenzione IMU senza residenza e dimora

La Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 23705 del 21 luglio scorso, ha stabilito che ai fini IMU, è esente l'unità immobiliare posseduta e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia.

Un contribuente, appartenente alle Forze Armate, era proprietario di un immobile abitativo per il quale, in data 3 dicembre 2013 presentava al Comune una dichiarazione sostitutiva attestante che l'unità immobiliare era completamente libera da persone e beni, non utilizzabile a qualsiasi titolo e sprovvista delle utenze relative alla fornitura idrica, elettrica e del gas. Sulla base di tali circostanze e in considerazione della propria appartenenza alle Forze Armate, chiedeva di poter beneficiare, per l'anno d'imposta 2013, della sospensione del versamento della seconda rata IMU. Malgrado ciò, in data 16 dicembre 2013 provvedeva al pagamento della seconda rata e, in seguito, il 14 gennaio 2014, presentava istanza per ottenere il rimborso della somma corrisposta. Per l'anno d'imposta 2014, il contribuente presentava, in data 5 maggio 2015, la relativa dichiarazione IMU, confermando la propria pretesa di usufruire dell'esenzione riconosciuta al personale in servizio permanente delle Forze Armate. In particolare, sosteneva che la disciplina speciale prevista per tale categoria non subordinasse il beneficio fiscale alla sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica. Il Comune comunicava inizialmente l'avvio del procedimento relativo alla richiesta di rimborso dell'IMU corrisposta nel 2013, per poi respingerla formalmente nel giugno 2019. Il successivo tentativo del contribuente di ottenere il riesame del provvedimento in via di autotutela non aveva esito favorevole.

Il Comune emetteva inoltre l'avviso di accertamento relativo all'IMU dovuta per l'anno 2014. L'amministrazione riteneva infatti che non ricorrero le condizioni necessarie per beneficiare dell'esenzione richiesta. Anche tale provvedimento veniva contestato dal contribuente mediante istanza di autotutela e, in seguito, mediante ricorso giurisdizionale, con il quale chiedeva l'annullamento tanto del diniego di rimborso concernente l'anno 2013 quanto dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2014.

I giudici di prime cure accoglievano il ricorso, riconoscendo il diritto del contribuente al rimborso dell'IMU versata per il 2013 disponendo l'annullamento dell'avviso di accertamento emesso per l'anno 2014, ponendo a carico del Comune anche le spese processuali. Secondo il giudice, la disciplina speciale prevista per il personale delle Forze Armate ai fini dell'agevolazione IMU non richiedeva l'effettiva destinazione dell'immobile ad abitazione, essendo sufficiente la titolarità giuridica dello stesso.

Il Comune impugnava la decisione in secondo grado e il giudice d'appello accoglieva il gravame dell'ente locale riformando integralmente la pronuncia di primo grado e compensando tra le parti le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio. La Corte riteneva che l'agevolazione IMU prevista in favore del personale delle Forze Armate non potesse essere riconosciuta per il solo fatto che il contribuente fosse proprietario di un unico immobile, essendo comunque necessario che quest'ultimo presentasse le caratteristiche proprie dell'abitazione principale. A tal fine, assumeva particolare rilievo la circostanza, espressamente dichiarata dallo stesso contribuente, che l'immobile fosse inutilizzabile e privo delle necessarie utenze. Tali condizioni, secondo il giudice d'appello, impedivano di qualificare l'immobile come abitazione principale ai fini dell'applicazione dell'esenzione. La Corte confermava, pertanto, sia la legittimità del diniego di rimborso relativo all'IMU del 2013 sia quella dell'avviso di accertamento concernente l'anno 2014.

Il contribuente proponeva ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo e il Comune resisteva all'impugnazione mediante controricorso.

Con l'unico motivo di ricorso, il contribuente denuncia l'errata interpretazione fornita dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado alla disciplina speciale prevista per il personale delle Forze Armate. Secondo il ricorrente, il giudice di appello avrebbe erroneamente subordinato il riconoscimento dell'esenzione alla concreta possibilità di destinare l'immobile ad

abitazione, introducendo in tal modo una condizione ulteriore rispetto a quelle espressamente contemplate dal legislatore. La normativa speciale, infatti, esclude la necessità dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica, senza prevedere ulteriori condizioni con riferimento all'effettiva occupazione dell'immobile, al suo concreto utilizzo abitativo o alla presenza di utenze domestiche attive. Ne conseguirebbe che l'esenzione dovrebbe essere riconosciuta anche quando l'immobile non sia concretamente abitato, purché siano rispettati gli altri requisiti stabiliti dalla legge. Il ricorrente contesta, inoltre, il richiamo effettuato nella sentenza impugnata alla giurisprudenza relativa alle agevolazioni per la prima casa e alla rilevanza dei consumi delle utenze, osservando che si tratta di fattispecie differenti e non assimilabili a quella disciplinata dalla normativa speciale dettata per il personale delle Forze Armate.

Il Comune, nel controricorso, sostiene invece la correttezza della decisione impugnata, richiamando il principio secondo cui le disposizioni che prevedono esenzioni tributarie devono essere interpretate restrittivamente. Secondo l'amministrazione, la disciplina agevolativa non comporterebbe un'esenzione generalizzata per gli immobili posseduti dal personale militare, ma richiederebbe comunque che il bene possa essere qualificato, almeno potenzialmente, come abitazione principale. In tale prospettiva, assumerebbe rilievo decisivo la circostanza che lo stesso contribuente abbia dichiarato l'immobile inutilizzabile e completamente privo di utenze, elementi che, secondo il resistente, escluderebbero la possibilità di ricondurlo alla nozione di abitazione principale. La deroga legislativa riguarderebbe, infatti, esclusivamente i requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica, senza eliminare l'esigenza che l'immobile presenti caratteristiche tali da consentirne la destinazione abitativa. Da ciò deriverebbe, secondo il Comune, che la censura non evidenzerebbe alcuna effettiva violazione di legge, risolvendosi piuttosto nella contestazione di un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.

Per i Giudici della Cassazione le doglianze enunciate dal contribuente sono meritevoli di accoglimento. I Giudici evidenziano come l'art. 13, comma 2, lett. d), del D.L. n. 201 del 2011, nella formulazione applicabile *ratione temporis*, stabilisce l'esenzione dall'IMU per un unico immobile, iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, posseduto e non locato dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle categorie assimilate indicate dalla disposizione, prevedendo espressamente che, per tali soggetti, non siano richieste

le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Successivamente, la disciplina è stata integrata dall'art. 2, comma 5, del D.L. n. 102 del 2013, il quale ha previsto che, ai fini dell'applicazione della disciplina IMU relativa all'abitazione principale e alle relative pertinenze, le suddette condizioni non siano necessarie con riferimento a un unico immobile posseduto e non locato dal personale appartenente alle Forze Armate e alle altre categorie espressamente individuate dalla legge, purché il fabbricato non rientri nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. Disciplina analoga è peraltro presente nel vigente corpus normativo IMU regolato dalla L. 160/2019.

La disciplina in esame configura, dunque, uno specifico e autonomo regime di esenzione, giustificato dalle particolari condizioni professionali dei soggetti cui è destinato. Il legislatore ha inteso tenere conto delle peculiarità dell'attività svolta dal personale delle Forze Armate, il quale, per esigenze di servizio, può essere frequentemente trasferito o chiamato a prestare la propria attività anche in località distanti da quella nella quale si trova l'immobile di sua proprietà. Proprio in ragione di tali caratteristiche, la normativa esclude espressamente la necessità della dimora abituale e della residenza anagrafica, che costituiscono invece i requisiti ordinariamente richiesti per il riconoscimento dell'abitazione principale ai fini IMU. Ne consegue che la fattispecie non può essere ricondotta integralmente alla disciplina ordinaria dell'abitazione principale, trattandosi di una specifica ipotesi di esenzione introdotta dal legislatore in considerazione della particolare posizione dei contribuenti interessati.

Alla luce di tale disciplina, non può assumere carattere ostativo al riconoscimento dell'esenzione la circostanza che l'immobile sia risultato privo di utenze e non abitato. Tali elementi, infatti, non sono previsti dalla normativa quali condizioni necessarie per accedere al beneficio fiscale e, nel caso del personale delle Forze Armate, risultano compatibili con la stessa ratio della disposizione. Le esigenze di servizio possono determinare l'assenza del proprietario dall'immobile per periodi anche considerevoli e, pertanto, non appare conforme alla finalità della norma subordinare il beneficio alla concreta attivazione delle utenze o all'effettiva occupazione dell'immobile. Il giudice di appello ha quindi erroneamente attribuito rilievo decisivo a circostanze che la legge non contempla quali requisiti necessari per il riconoscimento dell'esenzione.

Deve, pertanto, essere affermato il principio secondo cui, in materia di IMU, l'esenzione prevista in favore del personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle categorie assimilate, per l'unico immobile ad uso abitativo posseduto, non locato e non appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, opera senza che siano necessari i requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica. Il beneficio non viene meno per il solo fatto che l'immobile sia disabitato, inutilizzato o privo delle relative utenze, non essendo tali circostanze contemplate dalla legge quali condizioni ostative all'esenzione e risultando, peraltro, coerenti con le particolari esigenze di mobilità connesse allo svolgimento del servizio da parte dei soggetti destinatari della disciplina.

[Corte di Cassazione, ordinanza n. 23705 del 21 luglio 2026](#)



IMU, l'impianto fotovoltaico non ha sempre autonomia impositiva

La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza n. 2578/2026 ha confermato un principio già espresso qualche settimana prima dalla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia relativamente agli impianti fotovoltaici ai fini IMU. In particolare, i giudici, hanno stabilito che l'impianto fotovoltaico installato sulla copertura di un fabbricato strumentale, anche mediante strutture stabilmente fissate al manufatto, non assume autonoma rilevanza catastale e, conseguentemente, non è autonomamente assoggettabile a IMU quando, per caratteristiche e destinazione, costituisca un impianto pertinenziale posto al servizio dell'immobile principale e sia destinato all'autoconsumo dell'attività produttiva. Diversamente, la rilevanza autonoma dell'impianto può configurarsi quando esso presenti caratteristiche di indipendenza funzionale e produttiva, in particolare ove sia destinato alla produzione di energia per la successiva commercializzazione.

Il tema affrontato nel giudizio in commento è di particolare interesse nell'ambito della fiscalità immobiliare delle imprese e riguarda la rilevanza catastale e, per conseguenza, impositiva degli impianti fotovoltaici installati sulle coperture dei fabbricati produttivi.

La vicenda riguarda avvisi di accertamento IMU con i quali il Comune richiedeva il versamento dell'Imposta relativamente ad un impianto fotovoltaico collocato sul tetto di un capannone, integrato nella copertura e destinato all'autoconsumo. Così come stabilito dalla sentenza della Corte di giustizia della Lombardia, anche nel caso in esame il percorso argomentativo è il medesimo e porta i Giudici a stabilire che l'impianto fotovoltaico posto sulla copertura del capannone non costituisce, per ciò solo, un'autonoma unità immobiliare ai fini catastali e non può essere assoggettato autonomamente a IMU quando sia funzionalmente asservito all'immobile principale e destinato all'autoconsumo aziendale.

Il dato appare significativo perché consente di spostare l'attenzione dalla modalità materiale di installazione dell'impianto alla sua funzione economica e al rapporto di servizio con il fabbricato. La circostanza che i pannelli siano stabilmente ancorati alla copertura mediante sistemi di fissaggio non è, per sé, sufficiente a determinare l'autonomia catastale dell'impianto. Assume invece rilievo la valorizzazione del rapporto di pertinenzialità dell'impianto rispetto al capannone e la sua destinazione all'autoconsumo.

In buona sostanza, i giudici tendono a rilevare la funzione servente dell'impianto. L'impianto fotovoltaico installato sulla copertura di un fabbricato produttivo non viene considerato isolatamente, ma quale componente destinata a soddisfare le esigenze energetiche dell'attività che viene esercitata nell'immobile. In questa prospettiva, la produzione di energia elettrica costituisce una modalità attraverso la quale l'immobile e l'attività produttiva vengono resi funzionalmente più efficienti, senza che ciò determini necessariamente la nascita di un distinto cespite immobiliare. La qualificazione dell'impianto quale pertinenza assume pertanto un rilievo decisivo. Se il fotovoltaico è posto stabilmente al servizio del fabbricato e non presenta una propria autonomia funzionale rispetto a quest'ultimo, viene meno il presupposto per attribuirgli una separata rendita catastale.

La soluzione appare coerente con la necessità di distinguere tra la mera autonomia tecnica dell'impianto e la sua autonomia catastale e funzionale. Un impianto può, infatti, essere

tecnicamente complesso e stabilmente incorporato nella struttura senza per questo costituire un'autonoma unità immobiliare.

È proprio questo il passaggio che sembra caratterizzare maggiormente le decisioni in commento: l'elemento materiale dell'installazione non viene considerato decisivo, dovendosi invece verificare quale sia la relazione che lega l'impianto al fabbricato e quale destinazione abbia l'energia prodotta.

La corte di Giustizia ricorda, inoltre, quanto citato nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 13 giugno 2016 ed in particolare alla disciplina contenuta nell'art. 1, comma 21, della legge n. 208/2015, che ha inciso sulla determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, escludendo dalla stima catastale determinati componenti funzionali e impiantistici.

La circolare ha inoltre chiarito che le installazioni fotovoltaiche realizzate sugli edifici e sulle relative aree di pertinenza non devono essere, in determinate condizioni, accatastate come autonome unità immobiliari, potendo essere ricondotte nell'ambito degli impianti pertinenziali dell'immobile. Su questo concetto si basa principalmente la decisione dei giudici per escludere che l'esistenza di un impianto fotovoltaico sulla copertura possa automaticamente tradursi nell'attribuzione di una distinta rendita catastale e, conseguentemente, in una autonoma imposizione IMU.

Nelle memorie del ricorso, il contribuente fa riferimento all'utilizzo dell'impianto per autoconsumo che, nel caso in esame, costituisce un indice della funzione servente dell'impianto: l'energia prodotta viene utilizzata per soddisfare le esigenze del medesimo complesso produttivo nel quale il fotovoltaico è installato. Ciò differisce, ad esempio, dall'ipotesi di un impianto strutturato come un autonomo centro di produzione energetica, caratterizzato da dimensioni e potenza rilevanti e destinato prevalentemente alla vendita dell'energia sul mercato.

I Giudici evidenziano che non ogni impianto fotovoltaico installato su un capannone è automaticamente pertinenziale, così come non ogni impianto fotovoltaico costituisce automaticamente un'autonoma unità immobiliare.

Occorre invece procedere a una valutazione concreta delle caratteristiche dell'impianto e del suo rapporto con il fabbricato.

In conclusione, la Corte ribadisce l'importanza della qualificazione catastale ai fini dell'applicazione dell'IMU. Qualora, infatti, l'impianto non costituisca un'autonoma unità immobiliare dotata di propria rendita, non appare configurabile una distinta base imponibile IMU riferibile al solo impianto. Il valore fiscale rimane pertanto ancorato all'immobile principale secondo le regole proprie della relativa categoria catastale. Nel caso degli immobili di categoria D, il concetto assume decisamente importanza visto che sempre più immobili produttivi vengono provvisti di impianti fotovoltaici al fine di ridurre i costi ed alzare il livello di auto sostenibilità.

La discriminante che porta eventualmente a considerare applicabile l'IMU a tali impianti è meramente catastale ovvero il Comune deve riuscire a valutare se detti impianti possano o meno avere autonoma rilevanza catastale.

Per i Giudici milanesi la stabilità dell'installazione non coincide necessariamente con l'autonomia catastale. L'impianto fotovoltaico può essere stabilmente ancorato alla copertura, essere tecnicamente complesso e avere una significativa capacità di produzione, ma rimanere comunque privo di autonoma rilevanza catastale quando sia destinato a servire l'immobile e l'attività produttiva che in esso viene esercitata.

L'autoconsumo costituisce, in tale prospettiva, un elemento sintomatico della funzione pertinenziale, mentre la destinazione alla produzione di energia per la vendita, unitamente alla rilevanza dimensionale e alla capacità produttiva dell'impianto, può rappresentare un indice della sua autonomia.

[Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Milano, sentenza n. 2578/2026](#)



TARI, la “raccolta” spetta al Comune se manca l'Autorità Portuale

La Corte di Giustizia di secondo grado della Sardegna, con la sentenza n. 450/2026, ha stabilito che in mancanza dell'istituzione dell'Autorità portuale, non è presente alcuna competenza

suppletiva dell'Autorità marittima (investita di competenze amministrative su operazioni e servizi portuali, ovvero su concessioni demaniali di spazi e banchine) in materia di tassazione dei rifiuti solidi urbani prodotti nell'ambito portuale, ambito che resta per regola generale riservato in regime di privativa al Comune interessato.

Una Società impugnava l'avviso di pagamento TARI per l'anno 2020 innanzi ai giudici di prime cure asserendo che non spettasse al comune la raccolta dei rifiuti nella zona portuale e che la stessa aveva provveduto in privato allo smaltimento degli stessi mediante ditte "esterne".

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado respingeva le doglianze della società. La ricorrente, quindi, presentava appello sulla base di tre contestazioni principali:

1. nullità e illegittimità della sentenza per carenza di competenza funzionale e di potere impositivo in capo al Comune, con conseguente non assoggettabilità a tassazione delle aree portuali ed errore nella determinazione del tributo;
2. nullità e illegittimità della sentenza in relazione alla pretesa non assoggettabilità a tassazione dei rifiuti prodotti all'interno delle aree portuali, in ragione dell'avvenuto autosmaltimento da parte della società, con conseguente duplicazione del prelievo tributario;
3. nullità e illegittimità della sentenza in relazione all'infondatezza dei provvedimenti amministrativi adottati senza la preventiva individuazione della specifica categoria tariffaria, con violazione dell'art. 649 della L. 147/2013 e conseguente erronea determinazione del tributo, non essendosi tenuto conto della quantità e della qualità dei rifiuti prodotti.

Il Comune resisteva contestando integralmente il gravame.

I Giudici di appello ritengono le doglianze della ricorrente prive di fondamento e quindi non meritevoli di accoglimento.

I Giudici, per prima cosa, ribadiscono che, con riferimento alla questione concernente la competenza, la Suprema Corte, secondo un orientamento ormai consolidato (così come affermato in diverse altre sentenze della Suprema Corte di Cassazione) ha affermato che, nell'ambito dell'area portuale, intesa quale spazio territoriale nel quale l'Autorità portuale esercita le proprie funzioni, la gestione dei rifiuti rientra nella competenza della medesima Autorità.

Tale competenza non si limita alle attività di pulizia delle aree portuali, ma comprende anche l'obbligo di attivare il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti sino al relativo impianto di

conferimento, così come disposto dal D.Lgs. n. 507/1993, dal D.Lgs. n. 22/1997 dalla legge 28 febbraio 1994, n. 84.

Da tale principio discende che, qualora l'attività di gestione dei rifiuti sia rimessa all'Autorità portuale, deve escludersi la competenza del Comune e, conseguentemente, il relativo potere impositivo ai fini della tassa sui rifiuti, non potendo tale potestà essere esercitata da un soggetto diverso da quello cui compete la gestione del servizio.

Ne consegue che il regime ordinario della privativa comunale in materia di TARSU può essere derogato soltanto laddove nell'area interessata sia stata istituita un'Autorità portuale ai sensi degli artt. 2, comma 2, e 6 della legge n. 84/1994, alla quale la legge attribuisca specifiche competenze in materia di gestione dei rifiuti.

Diversamente, in presenza della sola Autorità marittima, non può configurarsi una competenza equivalente né, conseguentemente, una deroga al regime ordinario della privativa comunale.

In altre parole, la competenza del Comune permane, invece, per la gestione dei rifiuti prodotti nello spazio territoriale nel quale esercita le proprie funzioni l'Autorità marittima.

Nel caso di specie, i Giudici hanno rilevato che, presso il porto, non risulta istituita un'Autorità portuale, essendo invece presente l'Autorità marittima.

Pertanto, in assenza di un'Autorità portuale, non può riconoscersi alcuna competenza suppletiva dell'Autorità marittima in materia di tassazione dei rifiuti solidi urbani prodotti nell'area portuale essendo essa solamente titolare di competenze amministrative relative alle operazioni e ai servizi portuali, nonché alle concessioni demaniali di spazi e banchine che non comportano l'acquisizione del potere impositivo in materia di rifiuti urbani.

La Corte poi distingue tale attività dal diverso servizio concernente la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui dei carichi navali.

Quest'ultimo servizio rientra nella competenza dell'Autorità marittima e, per esso, il Comune non dispone di potestà impositiva.

La normativa, per quest'ultima attività, prevede che l'Autorità portuale, previa consultazione delle parti interessate e, in particolare, degli enti locali, dell'ufficio di sanità marittima e degli operatori dello scalo o dei loro rappresentanti, elabori il piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico e ne dia comunicazione alla Regione competente.

Il piano deve quindi essere valutato e approvato dalla Regione, che provvede altresì a integrarlo, per gli aspetti relativi alla gestione, con il piano regionale di gestione dei rifiuti e ne controlla lo stato di attuazione.

In caso di mancato adempimento da parte dell'Autorità portuale, la Regione procede alla nomina di un commissario ad acta per la predisposizione del piano.

La medesima disposizione disciplina espressamente anche l'ipotesi in cui, all'interno del porto, l'Autorità competente sia quella marittima.

Alla luce di tale quadro normativo sopra esposto e del porto interessato dal contenzioso, con riferimento alla fattispecie oggetto del presente giudizio, il Collegio ritiene che la gestione dei rifiuti provenienti dal porto sia correttamente attribuita al Comune.

Il servizio viene infatti svolto in conformità alle previsioni del piano predisposto dall'Autorità marittima competente, in assenza di un'Autorità portuale, e sul quale è stata acquisita la relativa intesa da parte della Giunta Regionale.

La società appellante, inoltre, sostiene che il Comune non avrebbe svolto, negli anni 2020 e 2021, alcuna attività di gestione dei rifiuti all'interno dell'area portuale.

A sostegno della propria tesi, la società deduce di avere stipulato con soggetti privati specifici contratti aventi ad oggetto lo svuotamento dei cassonetti, la pulizia delle aree circostanti i medesimi cassonetti, ai sensi del D.L. 182/2003, nonché il sostenimento dei relativi oneri e il conferimento di tutti i rifiuti, compresi quelli urbani non differenziati, presso il centro di smaltimento.

Secondo la prospettazione della contribuente, avendo essa provveduto direttamente, mediante il sistema dell'autosmaltimento, alla gestione della totalità dei rifiuti prodotti nell'area portuale, non sarebbe tenuta al pagamento del tributo.

La società richiama, a tal fine, anche il "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle unità da diporto", predisposto mediante la realizzazione di un'isola ecologica costituita da punti di raccolta collocati all'interno dell'area oggetto di concessione.

La censura, secondo i Giudici, non può essere accolta.

Dagli atti risulta, prosegue la Corte, che la società Ricorrente non ha mai presentato una formale dichiarazione né ai fini TARSU, né ai fini TARES, né ai fini TARI, neppure allo scopo di ottenere

l'esclusione o la detassazione delle superfici interessate, con riferimento alle annualità 2020 e 2021.

Tale adempimento era previsto dall'art. 1, commi 684, 685 e 686, della legge n. 147/2013, nonché dal Regolamento comunale per l'applicazione della TARI.

In particolare, il Regolamento stabilisce che, al fine di ottenere la detassazione delle superfici nelle quali vengono prodotti, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, il contribuente, purché in regola con la dichiarazione TARI, deve presentare annualmente, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, un'apposita dichiarazione nella quale siano indicati il ramo di attività esercitato e le aree interessate. E' inoltre compito del contribuente allegare alla dichiarazione la documentazione idonea a comprovare la produzione continuativa e nettamente prevalente di rifiuti speciali, specificandone la tipologia e le quantità, nonché la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento o recupero ad opera di soggetti abilitati.

La disposizione prevede altresì che, in caso di mancata presentazione, entro i termini prescritti, della documentazione richiesta, le superfici precedentemente escluse siano nuovamente assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Come ribadito più volte dalla Cassazione, in assenza della prova dell'avvenuta denuncia da parte della società, non può essere riconosciuta alcuna agevolazione in materia di TARSU (lo stesso concetto è applicabile anche alla TARI).

Grava, infatti, sull'impresa contribuente l'onere di fornire all'Amministrazione comunale gli elementi necessari a individuare e delimitare le aree che, in ragione della particolare tipologia di rifiuti prodotti, non devono concorrere alla determinazione della superficie complessivamente imponibile.

Nel caso in esame, la società non ha presentato la dichiarazione necessaria ai fini dell'esenzione o della detassazione, non ha indicato le ragioni poste a fondamento della richiesta e non ha prodotto la documentazione necessaria a comprovare i presupposti dell'esclusione.

Alla luce di tali omissioni, il Collegio ritiene infondata la censura formulata dalla società appellante e ritiene congrua la richiesta di versamento della Tassa da parte della Società.

[Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, sentenza n. 450/2026](#)

L'approfondimento

a cura di Fabio Garrini

Rimborso IMU: il quinquennio decorre da quando si matura il diritto

In questo contributo torniamo sul contenuto di una sentenza già richiamata nella rassegna giurisprudenziale del mese di luglio, ma che presenta aspetti di indubbio interesse, che permettono di fare interessanti ragionamenti sul tema del diritto al rimborso dell'IMU pagata e non dovuta, oltre che di riepilogarne le regole principali.

Si tratta dell'ordinanza 20433 del 17 giugno 2026, riguardante il tema del termine quinquennale per esercitare il diritto alla restituzione nel caso in cui detto diritto venga acclarato in una sentenza. Tema oggetto anche di recente regolamentazione con il D.Lgs. 147/26.

La disciplina dei rimborsi deve essere desunta facendo riferimento al comma 776 della L. 160/19, secondo il quale, per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 738 a 775, si applicano i commi da 161 a 169, articolo 1, L. 296/2006.

Tra le disposizioni richiamate si segnala il comma 164, che proprio si occupa dei rimborsi relativi a imposta indebitamente versata riguardante i tributi locali:

“il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede a effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza”.

La richiesta di rimborso deve essere avanzata dal contribuente attraverso la presentazione di una apposita istanza all'ente impositore, istanza che non prevede specifiche formalità (anche se spesso gli enti, onde facilitare l'evasione delle pratiche, mettono a disposizione specifici modelli da utilizzare); una volta protocollata l'istanza, il Comune ha 180 giorni di tempo per evadere la pratica e, se vi sono i presupposti, provvedere al rimborso delle somme incassate in eccesso.

Nell'ipotesi in cui il Comune non dovesse provvedere entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, avverso il silenzio dell'Amministrazione il contribuente ha la possibilità di proporre

ricorso avanti alla competente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente.

Unitamente all'importo della maggior imposta versata e non dovuta, il Comune che dispone il rimborso deve corrispondere gli interessi nella misura prevista per gli atti impositivi. In base a quanto disposto dal comma 165, L. 296/2006 gli interessi si applicano per le somme dovute al contribuente a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

La misura dell'importo minimo (tanto rimborsabile quanto accertabile) è disciplinata dal comma 168, L. 296/2006 che prevede un importo minimo di 12 euro che può essere oggetto di deroga da parte del Comune con norma regolamentare.

Relativamente a tale disposizione, e con particolare riferimento ai rimborsi, è intervenuto un chiarimento a opera dell'ufficio federalismo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze: con la nota n. 6273/2007/DPF/UFF è stato precisato che una eventuale deroga alla misura di 12 euro prevista per l'importo minimo deve ritenersi necessariamente applicabile tanto alla procedura di accertamento quanto ai rimborsi.

Esiste invece la possibilità a favore del Comune di differenziare l'importo minimo per i vari tributi, possibilità che risulta legata al fatto che una medesima misura minima potrebbe non essere ragionevole per ciascun tributo; ciononostante, una volta scelta la misura minima per tale tributo, questa deve valere tanto per le somme per le quali l'ente è creditore quanto per quelle per le quali l'ente risulta debitore.

Tale importo deve intendersi riferito all'imposta complessivamente dovuta.

Il termine quinquennale

La questione principale da analizzare è il termine a disposizione del contribuente per richiedere il rimborso al Comune delle somme eventualmente pagate in eccesso; il limite posto dal Legislatore è quello dei 5 anni, decorrenti alternativamente:

- dal giorno in cui il contribuente ha effettuato il versamento eccedente;
- ovvero dal giorno in cui il diritto alla restituzione delle somme è stato definitivamente accertato.

Mentre la prima ipotesi (ossia far riferimento alla data del versamento) è del tutto chiara, non altrettanto risulta essere la seconda: quand'è che si può ritenere accertato il diritto al rimborso?

Proprio per tale mancanza di chiarezza della norma gli enti sovente utilizzano esclusivamente il primo parametro; esattamente questo è avvenuto nel caso oggetto di analisi da parte dei giudici di legittimità all'interno dell'ordinanza 20433/26 richiamata.

Il caso esaminato riguarda la richiesta di rimborso della TARSU, la cui norma di riferimento per la gestione dei rimborsi è la medesima (ossia il c. 164 della L. 296/06); nel caso esaminato, la CTR della Campania aveva stabilito che la TARSU relativa agli anni dal 2007 al 2011 doveva essere rideterminata dal Comune di Salerno in base alle risultanze di una perizia prodotta in giudizio che ha individuato le aree soggette alla tassa. A seguito di tale rideterminazione il contribuente aveva versato in eccesso e, a seguito della citata sentenza, intende richiedere la restituzione.

Restituzione negata dal comune in quanto al momento della richiesta sono passati oltre 5 anni rispetto alla data di versamento.

La cassazione ha respinto la posizione del comune: i giudici di legittimità hanno chiarito che quest'ultima ipotesi si verifica proprio nei casi in cui, come quello esaminato, il diritto alla restituzione sorge per effetto di una pronuncia giurisdizionale.

In tema di tributi locali, hanno osservato, il termine di decadenza dal diritto al rimborso delle somme versate e non dovute è fissato dall'art. 1, comma 164, della l. n. 296 del 2006, in cinque anni dal giorno del versamento o da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, ovvero dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza che ha riconosciuto la spettanza a favore del contribuente delle somme di cui si chiede il rimborso.

La Cassazione, quindi, individua il *dies a quo* nel giorno del passaggio in giudicato della sentenza poiché solo da quel momento il diritto del contribuente al rimborso è divenuto certo, liquido ed esigibile.

Si tratta di una pronuncia di un certo interesse, in quanto potrebbe applicarsi a diverse situazioni che si possono venire a presentare.

Una di queste è l'errore di attribuzione di una rendita: gli uffici catastali potrebbero infatti rettificare in aumento una rendita dichiarata dal contribuente. In questo caso il contribuente potrebbe decidere di versare IMU sulla base di tale rendita e poi ricorrere contro il nuovo classamento.

Qualora la giustizia tributaria dovesse dar ragione al contribuente, questo avrebbe diritto al rimborso, nel termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza.

Si tratta peraltro di un tema decisamente caldo, che è stato recentissimamente regolato, in senso conforme alla richiamata sentenza, fissando il *dies a quo* dal quale computare il termine tanto per il rimborso quanto per l'accertamento dal momento in cui la sentenza che ha acclarato la nuova rendita va in giudicato. Si tratta del D.Lgs. 147/26, pubblicato nel corso del mese di agosto.

Decreto che sarà oggetto di commento nella prossima uscita.

Notizie Flash

*le ultime novità in materia di Tributi
a cura di Massimiliano Franchin e Paolo Salzano*



Federalismo Fiscale e dichiarazioni IMU

Dopo un paio d'anni di gestazione, il legislatore ha finalmente varato il decreto legislativo recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026, Supplemento Ordinario n. 30, è stato infatti pubblicato il decreto legislativo n. 147 del 7 agosto 2026.

L'articolo 26 introduce specifiche disposizioni di semplificazione in materia di IMU.

La prima semplificazione riguarda la lettera g-bis) del comma 759 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. È stata abrogata la previsione, rimasta di fatto inattuata, dell'emanazione di un decreto ministeriale volto a introdurre una specifica comunicazione telematica a carico del contribuente che intendesse avvalersi dell'esenzione IMU prevista per gli immobili inutilizzabili e indisponibili, qualora fosse stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale, ovvero fosse stata presentata denuncia o intrapresa un'azione giudiziaria penale in relazione all'occupazione abusiva dell'immobile.

Il legislatore ha, di fatto, preso atto di quanto già previsto dal decreto ministeriale 24 aprile 2024, con il quale tale comunicazione è stata sostituita dalla dichiarazione IMU, da presentare in modalità telematica utilizzando l'apposito modello approvato con il medesimo decreto.

La seconda semplificazione riguarda l'abrogazione dei commi 769 e 770, concernenti, rispettivamente, la dichiarazione IMU degli enti non commerciali e quella degli altri soggetti passivi.

Entrambe le disposizioni vengono abrogate e sostituite dal nuovo comma 768-bis, con l'obiettivo di ricondurre a una disciplina unitaria gli obblighi dichiarativi ai fini dell'IMU.

La nuova disposizione assume, pertanto, una funzione di coordinamento e razionalizzazione della disciplina, superando la precedente articolazione degli adempimenti in funzione della particolare categoria di soggetto passivo interessato.

Si tratta di un intervento che, pur potendo apparire di natura prevalentemente tecnica, riveste una significativa importanza sul piano operativo, in quanto mira a semplificare e rendere maggiormente organico il quadro degli obblighi dichiarativi in materia di IMU.

Le modifiche introdotte dall'articolo 26 si inseriscono, dunque, in un più ampio percorso di razionalizzazione degli adempimenti tributari locali, volto a ridurre gli oneri a carico dei contribuenti e, al contempo, a rendere più coerente la disciplina normativa con le modalità dichiarative già adottate nella prassi.

Al fine di evitare interruzioni nel servizio, si ricorda di comunicare eventuali variazioni degli indirizzi di posta elettronica.